

# **STATUTO**

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

## **ASSOCIAZIONE FAMILY HAPPENING**

### **ART. 1**

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale ai sensi della L.383/2000, denominata: ASSOCIAZIONE FAMILY HAPPENING, con sede nel Comune di Verona. Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede sociale all'interno dello stesso Comune con semplice deliberazione da ratificarsi alla prima assemblea utile.

### **ART. 2**

(Scopi)

1. L'associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'associazione ha lo scopo di:
  - promuovere e difendere la famiglia come "cellula fondante la società", formata da uomo e donna, aperta alla vita, all'accoglienza, alla solidarietà, primo soggetto di educazione delle nuove generazioni e capace di forme creative di risposta ai bisogni emergenti;
  - sostenere la famiglia nelle sfide sempre più impegnative come l'accoglienza della vita, l'assistenza nella malattia, la casa e il lavoro, l'ospitalità e la solidarietà con i più poveri, l'attenzione ai molteplici bisogni quotidiani che creano la rete di rapporti della comunità.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà:

- organizzare laboratori educativi per bambini e ragazzi, organizzare attività sportive che coinvolgano ragazzi e gruppi, organizzare eventi, conferenze, corsi, esposizioni, o altre attività educative che prevedono anche intrattenimenti musicali e teatrali, rivolti a tutti, in particolare a famiglie, bambini e giovani;
- diffondere la cultura della famiglia e soprattutto sostenere il suo ruolo all'interno non solo della società ma anche del mondo politico, economico e istituzionale attraverso il dialogo e in collaborazione con le amministrazioni locali, il mondo imprenditoriale, il volontariato, le realtà scolastiche ed ecclesiastiche;
- l'Associazione può svolgere qualsiasi attività commerciale ed ogni altra attività idonea al raggiungimento dello scopo e coerente con esso, in modo non prevalente e nei limiti previsti dalla legge.

### **ART. 3**

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche (incluse anche fondazioni e associazioni riconosciute) ed associazioni ed enti non riconosciuti, che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

#### **ART. 4** (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### **ART. 5** (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all'assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.

#### **ART. 6** (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - Assemblea dei soci;
  - Consiglio direttivo;
  - Presidente;
  - Tesoriere.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### **ART. 7** (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

### **ART. 8** (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Consiglio Direttivo ;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

### **ART. 9** (Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

### **ART. 10** (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario nominato dall'Assemblea, e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

**ART. 11**  
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto 3 (tre) a 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo; fissa l'importo della quota sociale annuale.
4. I membri del Consiglio Direttivo hanno un mandato di 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un massimo di 3 (tre) mandati.
5. Il Consiglio Direttivo elegge alla prima riunione, al suo interno, il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere.

**ART. 12**  
(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Presidente ha un mandato di 3 (tre) anni ed è rieleggibile per un massimo di 3 (tre) mandati.

**ART. 13**  
(Il Vicepresidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

**ART. 15**  
(Il Tesoriere)

1. Il Tesoriere è responsabile della cassa e suoi compiti sono tenere la contabilità e redigere un rapporto riassuntivo semestrale delle spese e delle entrate coadiuvando il Presidente nella redazione del rendiconto consuntivo. Egli può organizzare autonomamente, a nome dell'Associazione, spese di lieve entità. Le modalità entro cui può esercitare questo potere sono decise dal Consiglio Direttivo in accordo con la politica delineata nell'Assemblea.

**ART. 13**  
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
  - a) contributi e quote associative;
  - b) donazioni e lasciti;
  - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

**ART. 14**  
(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 gg. prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. Il bilancio consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

**ART. 15**  
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

**ART. 16**  
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

St 69/6